

GARA 06-2024 PN_16_02 – Lavori di sistemazione ed adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. “di Aviano” nei Comuni di San Quirino, Roveredo in Piano ed Aviano – Ex Pista Carri II° lotto (P400). VERBALE n° 2 dd. 24.02.2025 Seggio di Gara		
CIG n. B4E546326B	CUP n. B71B03000090012	R.d.O.: rfq_83369

Si fa seguito alla seduta telematica dd. 10.02.2025 ed al relativo verbale, i cui contenuti sono richiamati *per relationem*. Nell'ambito della suddetta seduta, il Seggio di Gara ha ritenuto necessario attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio nei confronti del R.T.I. ADRIACOS SPA Società Benefit – AVIANESE ASFALTI SRL, del R.T.I. BEOZZO COSTRUZIONI SRL – LF COSTRUZIONI SRL – CONSORZIO STABILE ODOS e di DOLOMITI STRADE SRL.

Le richieste ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. sono state – nella stessa giornata – inviate ai concorrenti soccorsi per il tramite dell'area messaggi della Piattaforma eAppaltiFVG, assegnando il termine perentorio di giorni 5 (cinque) al R.T.I. ADRIACOS SPA Società Benefit – AVIANESE ASFALTI SRL e al R.T.I. BEOZZO COSTRUZIONI SRL – LF COSTRUZIONI SRL – CONSORZIO STABILE ODOS e di giorni 8 (otto) al concorrente DOLOMITI STRADE SRL per la presentazione delle integrazioni e/o dei chiarimenti richiesti.

Durante la seduta del 10.02.2025, il R.T.I. ADRIACOS SPA Società Benefit – AVIANESE ASFALTI SRL dava seguito al soccorso istruttorio trasmettendo quanto richiesto.

Per quanto riguarda il R.T.I. SPAGNOL SRL – DGL COSTRUZIONI SRL – PADOVA ASFALTI SRL, il Seggio di Gara, nella seduta del 10.02.2025, rilevava una carenza, *ab origine*, di un requisito di qualificazione da parte della mandante DGL COSTRUZIONI SRL ed assegnava al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni - decorrente dalla data del 10.02.2025 – per la presentazione di eventuali osservazioni.

Conseguentemente la seduta telematica dd. 10.02.2025 si è conclusa.

Entro il termine perentorio assegnato, sono pervenuti, nell'area messaggi della Piattaforma eAppaltiFVG, i riscontri dei concorrenti R.T.I. BEOZZO COSTRUZIONI SRL – LF COSTRUZIONI SRL – CONSORZIO STABILE ODOS e DOLOMITI STRADE SRL.

Al contrario non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del R.T.I. SPAGNOL SRL – DGL COSTRUZIONI SRL – PADOVA ASFALTI SRL.

Quest'oggi 24.02.2025, alle ore 08:30 - come formalmente comunicato a tutti i concorrenti tramite la Piattaforma eAppaltiFVG – il Seggio di Gara si è collegato in via telematica per procedere all'esame della documentazione acquisita ed alle successive determinazioni in ordine all'ammissione/esclusione dal presente procedimento degli O.E. sopra indicati.

Esaminato quanto pervenuto, il Seggio di Gara ha deliberato l'ammissione dei concorrenti R.T.I. BEOZZO COSTRUZIONI SRL – LF COSTRUZIONI SRL – CONSORZIO STABILE ODOS e DOLOMITI STRADE SRL per le ragioni esposte nelle tabelle che seguono:

R.T.I. BEOZZO COSTRUZIONI SRL – LF COSTRUZIONI SRL – CONSORZIO STABILE ODOS
La mandataria BEOZZO COSTRUZIONI SRL ha indicato le modalità con cui intende far fronte all'impegno stabilito dall'art. 102, co. 2, lett. c), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

DOLOMITI STRADE SRL
Il concorrente DOLOMITI STRADE SRL ha trasmesso un'appendice alla garanzia fideiussoria n. 214978 rilasciata da Revo Insurance S.p.A., nella quale è stata indicato - quale somma garantita - l'importo di € 59.001,00, ovvero di un valore coerente con le riduzioni dichiarate nell'Allegato A.2 e il § 10 del disciplinare di gara.

Il Seggio di Gara ha deliberato, inoltre, l'esclusione del R.T.I. SPAGNOL SRL – DGL COSTRUZIONI SRL – PADOVA ASFALTI SRL per le seguenti motivazioni. Analizzata la documentazione amministrativa presentata dal R.T.I., il Seggio di Gara ha riscontrato che la mandante DGL Costruzioni SRL ha dichiarato di voler eseguire il 17% delle lavorazioni della categoria prevalente OG3, pari a un valore di € 1.059.994,98 (ossia il 17% di € 6.235.264,58).

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

Sul punto, l'art. 30, co. 2, dell'Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 – in continuità con la normativa precedente (art. 92, co. 2, d.P.R. 207/2010) – stabilisce che *“le quote di partecipazione al raggruppamento (...), indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato (...).”* Esaminato il certificato ESNA-SOA n. 28562/16/00, il Seggio di Gara ha rilevato che la qualifica posseduta dall'impresa in questione non è capace *ex se* di soddisfare la quota di lavori dalla stessa dichiarata in sede di offerta. DGL Costruzioni SRL, a fronte del possesso di qualificazione nella categoria OG3 per la classifica III, avrebbe potuto eseguire lavori per un importo non superiore a € 1.033.000,00, e quindi inferiore a quello di € 1.059.994,98, corrispondente alla quota in OG3 indicata.

Stante la continuità della prescrizione del necessario possesso, da parte dell'impresa raggruppata, dei requisiti di qualificazione corrispondenti alla propria quota di esecuzione dei lavori, ad avviso del Seggio di Gara, possono trovare conseguente applicazione le coordinate tracciate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 6 del 27 marzo 2019, secondo cui: *“la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si era impegnata, in sede di presentazione dell'offerta, la singola impresa associata è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori”*. La mancanza di una classifica SOA commisurata alla quota di esecuzione si qualifica, inoltre, come una carenza sostanziale presente *ab origine* al tempo della presentazione della domanda, e pertanto, non emendabile *ex post* per mezzo dell'istituto del soccorso istruttorio.

Con riferimento alla possibilità, per la mandante DGL Costruzioni SRL, di usufruire dell'incremento di un quinto della propria classifica, il Seggio di Gara – riconosciuta la continuità della disciplina introdotta dall'art. 61 del d.P.R. n. 207/2010 con l'attuale art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 – ha rilevato la perdurante validità degli approdi ermeneutici cui è pervenuta l'Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 2 e 3 del 2023, in base ai quali *“per l'attribuzione, ai fini della qualificazione per la categoria di lavori richiesta dalla documentazione di gara, del beneficio dell'incremento del quinto, per ciascuna delle imprese concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo debba sussistere una qualificazione per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (...), ove per importo dei lavori debba riferirsi ai singoli importi della classifica posseduta e dichiarata”*. Tale principio è stato peraltro richiamato nell'ambito del § 6.1 del disciplinare di gara (*“L'incremento premiale del quinto della propria classifica - che si applica altresì a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara - si declina anche, nell'ipotesi di raggruppamento (misto), alle imprese del singolo sub-raggruppamento (orizzontale) per l'importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara”*).

Nel merito, il Seggio di Gara ha calcolato che l'importo corrispondente ad un quinto dei lavori della categoria OG3 ammonta a € 1.247.052,95. Pertanto, la mandante DGL Costruzioni SRL, qualificata in classifica III (fino all'importo di € 1.033.000,00), non poteva beneficiare dell'incremento del quinto e quindi non poteva assumere la quota di esecuzione del 17% (pari a € 1.059.994,98) che aveva dichiarato – all'atto dell'offerta – nell'Allegato A.1 e nel documento denominato *“dichiarazione d'impegno RTI”*.

La mancanza, per DGL Costruzioni SRL, della necessaria corrispondenza tra classifica SOA posseduta e quota di esecuzione delle opere in OG3, corrispondenza richiesta a pena di esclusione dal § 6.1 del disciplinare di gara, costituisce una violazione di ordine sostanziale non rimediabile ex art. 97 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. L'idonea qualificazione del R.T.I. nella categoria OG 3 non è, infatti, *“venuta meno prima della presentazione dell'offerta”*, trattandosi – al contrario – di difetto congenito (*ab origine* e non *“venuto meno”*) dei necessari requisiti di qualificazione previsti, in conseguenza delle quote di riparto interno della commessa stabilite (liberamente) dal R.T.I.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Seggio di Gara ha deliberato l'esclusione del R.T.I. SPAGNOL SRL – DGL COSTRUZIONI SRL – PADOVA ASFALTI SRL.

Considerato quanto sopra esposto, sono stati ammessi i seguenti operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO
R.T.I. ADRIACOS SPA Società Benefit – AVIANESE ASFALTI SRL
R.T.I. ADRIASTRADE SRL (a socio unico) – IMPRESA COLETTI SRL – IMPRESA MANZATO SPA
R.T.I. BEOZZO COSTRUZIONI SRL – LF COSTRUZIONI SRL – CONSORZIO STABILE ODOS
R.T.I. CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE SRL – F.& B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL
DOLOMITI STRADE SRL

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

R.T.I. FERRARI ING. FERRUCCIO SRL – I.CO.S. SRL
R.T.I. I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A RL – BERTOLO SRL – S.I.O.S.S. SOCIETA' ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE SRL
R.T.I. IMPRESA POLESE SRL – BRUSSI COSTRUZIONI SRL

Il Seggio di Gara ha, inoltre, rappresentato che:

- il CONSORZIO STABILE ODOS ha indicato come consorziati esecutori gli operatori economici SAFITAL S.R.L., con sede in Via ex Internati n. 11/a – Fraz. Balconi – 37026 Pescantina (VR), C.F. e P. I.V.A. n° 03335270231 e SOC.MA.S S.R.L. con sede in Via Colloredo n. 148/C – 33037 Pasian di Prato (UD), C.F. 00199900937 e P. I.V.A. n° 01479530303;
- il concorrente DOLOMITI STRADE SRL si è avvalso dell'ausiliaria COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Via Trieste n° 76 – 48122 Ravenna (RA), C.F. e P. I.V.A. n° 00084280395 in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal disciplinare di gara;
- le garanzie provvisorie presentate dai concorrenti sono state positivamente verificate presso gli emittenti.

In Seggio di Gara ha, infine, dato atto che, con provvedimento n. 2025-549-P dd. 17.02.2025, è stata nominata la Commissione Giudicatrice e che, alle ore 12:00 del 25.02.2025, la medesima procederà all'apertura telematica delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi per la verifica della completezza di quanto in esse contenuto rispetto a quanto richiesto dalla documentazione concorsuale.

La seduta telematica è terminata alle ore 09:10.

In ordine a quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto digitalmente.

Il Presidente del Seggio di Gara
(dott. Marco Zucchi)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

I Componenti
(dott.ssa Barbara Morassi)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

(dott.ssa Marilena Sattolo)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Il Segretario
(sig. Stefano Tommasini)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."